

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO A LOTTI SEPARATI DELLA COPERTURA
ASSICURATIVA RISCHI DIVERSI
DELL'ERT FVG**

**ALLEGATO 4b
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE - II LOTTO**

**COPERTURA ASSICURATIVA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO**

DURATA DEL CONTRATTO:
DALLE ORE 24.00 DEL 31.10.2017
ALLE ORE 24.00 DEL 31.10.2020

SCADENZE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE SUCCESSIVI AL PRIMO
ALLE ORE 24.00 DI OGNI 31 ottobre

PRIMA QUIETANZA
ALLE ORE 24.00 DEL 31.10.2018

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende:

CONTRAENTE: il soggetto che stipula la polizza;

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dalla polizza e, pertanto:

- a. il CONTRAENTE;
- b. il LEGALE RAPPRESENTANTE, il Direttore, gli Amministratori nonché TUTTI I SOGGETTI CHE PARTECIPANO A QUALSIASI TITOLO ALLE ATTIVITA' SVOLTE dall'Assicurato;
- c. tutti i DIPENDENTI o assimilati a qualsiasi titolo o funzione svolta;
- d. gli ENTI per i quali e nei quali l'Assicurato gestisce servizi;

SOCIETA': la COMPAGNIA ASSICURATRICE, in seguito "SOCIETA'";

ASSICURAZIONE: il CONTRATTO ASSICURATIVO;

POLIZZA: il DOCUMENTO che prova l'esistenza del contratto assicurativo;

PREMIO: la SOMMA dovuta dal Contraente alla Società;

RISCHIO: la possibilità che si verifichi l'evento dannoso coperto da assicurazione;

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA: quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

FRANCHIGIA: la parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato;

COSE: sia OGGETTI MATERIALI sia ANIMALI;

DANNI CORPORALI: morte o lesioni personali;

DANNI MATERIALI: distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

ASSICURAZIONE DELL'ERT FVG PER LA RESPONSABILITA' VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

MASSIMALI

Massimali di copertura:

- € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato;
- € 5.000.000,00 quale massimo risarcimento per anno assicurativo per tutte le garanzie previste dalla polizza.

CONDIZIONI PRELIMINARI

Il preventivo annuo delle retribuzioni lorde da erogare a tutto il personale dipendente ed altri soggetti INAIL, sia in attività presso l'Associazione che dislocato, ammonta a **€ 750.000,00** (personale soggetto e non all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro).

Regolazione premio a periodo annuo.

Validità del contratto: dalle ore 24:00 del 31.10.2017 alle ore 24:00 del 31.10.2020

Scadenza rate: ANNUALI al 31 ottobre di ogni anno. Prima quietanza: 31.10.2018.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. VALIDITA' DELLA COPERTURA

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24:00 del giorno 31.10.2017 e terminano alle ore 24:00 del 31.10.2020. Prima quietanza: 31.10.2018.

Sarà facoltà delle parti di rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Il presente contratto non avrà proroga tacita. Tuttavia, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il Contraente potrà richiedere alla Società, entro 90 giorni dalla scadenza del contratto, il rinnovo dello stesso per una durata massima pari a quella originaria, alle medesime condizioni economico-normative. La Società dovrà dare comunicazione scritta al Contraente delle proprie decisioni entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per ulteriori tre mesi. Fermo il resto.

2. DIRITTO DI RECESSO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso, comunicato con lettera raccomandata A.R., di almeno 90 giorni. In caso di recesso della Società, quest'ultima si impegnerà a restituire, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

3. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente polizza.

4. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato in caso di esistenza o di stipula successiva di altre polizze coprenti lo stesso rischio, non è tenuto a darne comunicazione alla Società; peraltro, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde secondo quanto previsto dall'art. 1910 Cod. Civ.

5. DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza ancorché il pagamento del relativo premio alla firma avvenga entro il trentesimo giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all'art. 1901 Cod. Civ.

Le rate di premio successive vanno pagate entro le ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive.

I premi vanno pagati alla Società assicuratrice o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza; tali modalità sono accettate sia dalla Società delegataria sia dalle eventuali coassicuratrici, con effetto liberatorio per il Contraente.

6. REGOLAZIONE ANNUALE DEL PREMIO

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, applicando sul consuntivo delle retribuzioni lorde il tasso pattuito. A tale scopo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari al calcolo del premio definitivo, che consistono nel consuntivo degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni successivi al ricevimento dell'apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta, emessa dalla Società.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri denunciati e/o accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

7. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

8. ANTICIPATA RISOLUZIONE

Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione previsti dal contratto o dal Codice Civile, si conviene da parte della Società che, ove la stessa non rinunci al recesso dal contratto ed alla anticipata risoluzione entro il periodo di validità della polizza, essa si impegna ad un termine di preavviso, comunicato con lettera raccomandata A/R, non inferiore a centoventi giorni.

9. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

10. COASSICURAZIONE

Qualora la Società delegataria non detenga in proprio la totalità del rischio, l'assicurazione può essere ripartita per quote tra Società.

In tal caso l'assicurazione viene ripartita per quote tra Società delegataria e Società coassicuratrici.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto e nel rispetto della normativa relativa al medesimo che ogni Società partecipante ha accettato.

Si conviene fra le Parti contraenti che l'attività svolta dalla Delegataria in esecuzione della presente polizza impegna anche le coassicuratrici, per la parte di loro pertinenza.

La Società delegataria dà atto, con la sottoscrizione del contratto, che le Coassicuratrici le hanno dato mandato di sottoscriverlo anche in nome e per conto loro, rendendolo valido ed operativo anche per esse, in relazione alle quote da ciascuna accettata, secondo quanto risultante nell'apposito prospetto di polizza.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse secondo quanto sopra riportato.

11. ESTENSIONE TERRITORIALE

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

12. FORO COMPETENTE

In caso di controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione delle presenti condizioni, il Foro competente sarà quello della sede di ERT FVG.

13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

14. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l'interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione.

15. ABROGAZIONE OBBLIGATORIETÀ "DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO"

Dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente: entrambi sono esonerati dagli obblighi relativi.

16. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o PEC (*posta elettronica certificata*).

17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge 136/2010, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente codice identificativo di gara (CIG) 7209272F71.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di bonifici bancari o non siano effettuate tramite Poste Italiane spa, il presente contratto si intende risolto di diritto. Se la Società o gli eventuali subappaltatori hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

La società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La società s'impegna, se del caso, a che gli eventuali subappaltatori del presente appalto comunichino all'Ente i dati del relativo conto corrente dedicato e dei soggetti abilitati ad operarvi.

GESTIONE SINISTRI E VERTENZE

18. GESTIONE SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

18.1 AGLI EFFETTI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. (responsabilità civile terzi)

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

- darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta di risarcimento.

Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

18.2 AGLI EFFETTI DELL'ASSICURAZIONE R.C.O. (responsabilità civile verso prestatori di lavoro o assimilati)

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve denunciare alla Società o all'Agenzia:

1. gli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria - amministrativa a norma delle leggi sugli infortuni sul lavoro;
2. i casi di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o di tutti gli aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni (tra cui il Decreto Lgs. n. 38/2000 e il Decreto Lgs. n. 276/2003).

Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne viene a conoscenza. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

La Società si impegna a trasmettere, con cadenza semestrale al Contraente, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dai seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, controparte, importo pagato, importo riservato o della chiusura senza seguito (corredato dalle motivazioni). In ogni caso, il Contraente può chiedere ed ottenere un aggiornamento dei dettagli dei sinistri in date diverse da quelle indicate.

19. GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società si impegna a svolgere ogni attività idonea a realizzare una amichevole definizione delle vertenze. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso spettanti, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato o dei danneggiati.

Se la predetta tacitazione dovesse intervenire durante l'istruttoria, l'assistenza legale/peritale farà ugualmente carico alla Società nel caso che il Pubblico Ministero abbia già richiesto o deciso di richiedere il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro cui si riferisce la domanda.

Qualora quest'ultimo intenda affiancarsi, per la parte di suo interesse, con propri legali o tecnici ciò avverrà a proprie spese.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

OGGETTO, DANNI INDENNIZZABILI E GARANZIE

20. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, nella sua qualità di Associazione con personalità giuridica, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni (tra cui il D.Lgs n.38 del 2000 e il D.Lgs n. 276 del 2003), verso i prestatori di lavoro iscritti INAIL utilizzati a qualunque titolo per gli infortuni da loro sofferti (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i parasubordinati, eventuali impiegati in lavori socialmente utili, personale dipendente temporaneo a tempo determinato o personale convenzionato, i collaboratori coordinati, i lavoratori utilizzati con contratti di somministrazione, borse lavoro e/o simili, ecc., che siano iscritti INAIL). Inoltre, la garanzia è estesa a studenti, borsisti, allievi, tirocinanti ecc. che prestano servizio presso l'assicurato per l'addestramento, corsi d'istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni (tra cui il D. Lgs. n. 38 del 2000 e il D. Lgs. n. 276 del 2003), cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (danno biologico senza franchigie).

2. MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (compresi eventuali addetti a lavori socialmente utili o personale temporaneo) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore alla data di effetto della presente polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le "Norme che regolano l'Assicurazione" in punto di denuncia dei sinistri l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'assicurazione R.C.O. è efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, tenuto conto peraltro di quanto previsto all'articolo 45.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dagli ENTI o ISTITUTI PREVIDENZIALI, dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.

CONDIZIONI PARTICOLARI E GARANZIE COMPLEMENTARI

21. DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato, nella sua qualità di Associazione con personalità giuridica, per tutte le attività e funzioni dirette, in convenzione od in altro modo esercitate conseguenti a disposizioni di legge, regolamentari, statutarie o di Enti, Organi od Organismi competenti, siano esse in corso alla data di stipula della polizza sia che si dia loro inizio successivamente. L'Associazione, in particolare:

- programma e distribuisce spettacoli e rassegne; promuove la formazione del pubblico e la diffusione della cultura artistica, teatrale e musicale;
- promuove la diffusione della cultura del teatro anche negli istituti scolastici di ogni ordine e grado e nelle Università;
- programma e gestisce manifestazioni e festival, anche in collaborazione con altri Organismi regionali o nazionali;
- gestisce strutture (a titolo esemplificativo e non esaustivo: teatri, sale cinematografiche, centri polifunzionali, ecc.) sede di rassegne programmate o gestite dal Contraente;
- collabora con altre realtà regionali che si occupano o esercitano spettacoli teatrali e/o musicali;
- realizza su incarico della Regione Friuli V.G., delle Provincie del Friuli V.G., degli Enti Locali del Friuli V.G., restauri, adeguamenti o integrazioni di dotazioni tecniche in sale utilizzate dalla Contraente;
- promuove e realizza ogni altra iniziativa tendente alla diffusione ed alla valorizzazione delle culture teatrali e musicali nella Regione Friuli V.G.

E' compresa in garanzia la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione e/o della manutenzione di fabbricati e impianti tutti di pertinenza, destinati alle diverse attività, dirette o indirette, teatri, scuole, sale riunioni, canoniche, centri polifunzionali, impianti e manufatti vari, giardini anche privati, parchi giochi, parcheggi e aree pubbliche, attrezzature, macchinari diversi, nonché dalla proprietà e/o conduzione di immobili, di impianti siano essi in carico all'Associazione al momento della stipula della polizza o vi entrino successivamente.

22. R.C. DA QUALUNQUE TIPO DI ATTIVITA' COMPLEMENTARE

L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da qualunque tipo di attività complementare, accessoria e sussidiaria a quella istituzionale, compreso il rischio della committenza.

23. QUALIFICA DI TERZI

Le parti si danno atto che:

- a. Quando l'Assicurato non è una persona fisica sono esclusi dal novero di terzi esclusivamente i prestatori da lui dipendenti o assimilati (collaboratori coordinati, lavoratori socialmente utili o quanti altri) ricadenti sotto le disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni fra cui il D.Lgs. n. 38 del 2000, quando sono operative le garanzie R.C.O.

I lavoratori di cui sopra sono da considerarsi invece terzi:

- a. Qualora subiscano danno mentre non sono in servizio;
- b. Qualora subiscano danno a cose di loro proprietà.

Sono altresì considerati terzi:

- a. Tutti i dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo dell'iscrizione all'I.N.A.I.L. per gli infortuni o le malattie professionali conseguenti a svolgimento di funzioni o mansioni in favore dello stesso: in tal caso la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente delle somme che questi sia tenuto a pagare.
- b. I Comuni e/o gli Enti per i quali e nei quali il Associazione svolge i propri compiti istituzionali, anche per le attività svolte in collaborazione od in convenzione con altri Enti o Istituzioni, sul territorio regionale.
- c. I fornitori, titolari o dipendenti di Ditte che occasionalmente partecipano a lavori di carico e scarico, per gli infortuni occorsi sul lavoro, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definito dall'art. 583 C.P.; in tale fattispecie la garanzia è altresì operante anche per la responsabilità che a qualsiasi titolo ricada sull'Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi mentre attendono alle attività sopra citate.
- d. I liberi professionisti, i consulenti, i volontari a vario titolo, gli obiettori di coscienza, i frequentatori a scopo di studio/aggiornamento o quanti altri (non dipendenti) siano ammessi nel suo ambito ed abbiano subito danni corporali in occasione ed in conseguenza della loro partecipazione all'attività del Contraente, sempre che non sussista loro responsabilità nell'evento dannoso.
- e. Sempre limitatamente ai danni corporali, per i quali non sussista loro responsabilità nell'evento dannoso, i titolari e i dipendenti di altre ditte trovantisi negli ambienti per eseguire opere di sorveglianza, di pulizia, di manutenzione, riparazione e collaudo (purché non prendano parte a specifici lavori oggetto dell'attività dell'Assicurato); durante l'espletamento di tali attività la garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile imputabile al Contraente stesso per i danni involontariamente cagionati a terzi da detto personale.
- f. Limitatamente ai danni corporali causati da crollo parziale o totale di fabbricati e relative pertinenze, i dipendenti in genere, sempre che non si tratti di infortuni rientranti in R.C.O..
- g. Gli Amministratori ed i loro familiari per i danni corporali subiti, sempre che non sussista loro diretta e personale responsabilità nell'evento dannoso.

24. GARANZIE PER FATTI RICONDUCIBILI A RESPONSABILITÀ DI CHI SVOLGE ATTIVITÀ IN NOME E PER CONTO DEL CONTRAENTE

Qualora il Contraente sia tenuto a pagare per danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi o dipendenti da parte dei propri Amministratori e/o Direttore, dei Responsabili della sicurezza e di tutti i dipendenti iscritti nei libri obbligatori durante lo svolgimento delle loro funzioni, mansioni o compiti nonché per l'eventuale responsabilità risalente al Contraente per fatto di coloro che sono ammessi dall'Associazione, o che operano a vario titolo per conto della stessa, in attività condotte o autorizzate dall'Associazione, le garanzie assicurative di cui alla presente copertura sono operanti in favore della medesima.

Le stesse garanzie assicurative sono operanti in favore delle persone sopra dette, qualora vengano chiamate a rispondere direttamente per i danni causati a terzi in conseguenza di

omissioni, di fatti e atti colposi commessi in relazione all'espletamento del mandato o del servizio ed all'adempimento di obblighi d'ufficio in favore dell'Associazione.

A tali effetti è considerato terzo anche il personale dell'Assicurato eventualmente non soggetto all'obbligo di assicurazione INAIL per gli infortuni subiti nello svolgimento delle sue mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C. P.

25. LAVORO INTERINALE

L'Assicurazione comprende la Responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati e/o subiti da prestatori di lavoro temporaneo non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da una Società fornitrice, che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n. 196/1997 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

26. ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE

Si dà atto che si intendono compresi in garanzia anche i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione, ampliamenti di fabbricati, impianti o quant'altro descritto o meno in polizza in maniera dettagliata, ma di proprietà dell'Assicurato o in gestione.

Ove la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente, anche ai fini di quanto disposto da d. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

27. ESTENSIONI DIVERSE

A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia è altresì efficace per la responsabilità civile incombente all'Assicurato/Contraente per:

- a) operazioni di ritiro o consegne diverse a terzi di merci, materiali o quant'altro ed operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento da e su veicoli da trasporto in genere (franchigia Euro 500,00);
- b) esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, proprietà, uso ed installazione di antenne, di insegne, attrezzature, cartelli e striscioni ovunque installati;
- c) mancato od insufficiente servizio di vigilanza o intervento su impianti, ripari, recinzioni a protezione dell'incolumità di terzi o per l'esistenza in luoghi aperti di opere, lavori, macchine, impianti, attrezzature, depositi materiali diversi e simili;
- d) proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore, da parte dei dipendenti o di chi svolge attività in nome e per conto dell'Ente, per lavoro o servizio;
- e) uso di distributori automatici di cibi e/o bevande diverse;
- f) esistenza di officine attrezzate per manutenzioni diverse di proprietà e relativi impianti, macchinari ed attrezzature usati per esclusive necessità dell'Associazione.

28. FRANCHIGIA DANNI MATERIALI

L'assicurazione deve intendersi prestata - limitatamente ad ogni danno materiale - con una franchigia assoluta di € 250,00 nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di € 250,00 per ciascun danno e che la Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma. Sono fatte salve eventuali altre franchigie previste in contratto non cumulabili con la presente.

29. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

Ad integrazione delle Condizioni generali di assicurazione ed in presenza della condizione speciale "Franchigia danni materiali", la Società si impegna ad accertare l'entità dei danni, a gestire e definire comunque tutti i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nei limiti della franchigia. Il Contraente dà ampio ed irrevocabile mandato alla Società per trattare e definire anche la parte di risarcimento dovuto ai terzi danneggiati rientrante nella franchigia, ratifica fin d'ora l'operato della Società e si obbliga a rimborsare le somme anticipate a tale titolo per suo conto. Tali somme verranno analiticamente riassunte e comunicate dalla Società alla Contraente semestralmente e verranno pagate entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

30. INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, la garanzia si estende ai danni materiali o conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 2.500,00 e con il massimo risarcibile di Euro 300.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

31. DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO

La garanzia è operante per i danni derivanti alle cose altrui da incendio, esplosione e/o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Tale garanzia è prestata con una franchigia di € 500,00 e con il massimo risarcimento di € 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza Incendio con la garanzia "RICORSO TERZI" o "RICORSO VICINI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

32. DANNI DA SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

La garanzia è estesa ai danni da mancato avvio, interruzione o sospensione anche parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, compresi i danni a macchinari, attrezzature, impianti e strumenti in genere, dei quali l'Assicurato debba rispondere in conseguenza dello svolgimento della propria attività e purché consequenziali a sinistri indennizzabili a termini di polizza.

Tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 e con il massimo risarcimento di € 300.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

33. DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende anche i danni materiali cagionati ai veicoli da trasporto merci (esclusi natanti ed aeromobili) sotto carico e scarico ed, altresì, i danni ai veicoli di terzi e dei dipendenti in circolazione o stazionanti nei luoghi ove si svolge l'attività dell'Ente, ed a quelli in consegna e/o custodia all'Assicurato.

Si intendono esclusi i danni da furto, da mancato uso nonché alle cose trovantisi nei mezzi.

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00.

34. COMMITTENZA AUTO

La garanzia assicurativa è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 Cod. Civ. quale committente di dipendenti o equiparati muniti di regolare abilitazione che, per conto suo, si trovino alla guida di autovetture, motocicli, velocipedi e ciclomotori o automezzi in genere, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti da terzi trasportati.

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di € 500,00.

35. COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DEI LAVORI O DEI SERVIZI

La garanzia comprende i danni materiali (anche derivanti da incendio di cose del Contraente) verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e/o servizi presso terzi o presso le proprie strutture, con esclusione delle cose dell'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di € 500,00 e con il limite di indennizzo di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo.

36. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Qualora venga designato come "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" un Amministratore, Dirigente o dipendente, viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" anche allo stesso, per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'assicurazione è prestata nei limiti, modi e termini, previsti dalla presente polizza.

In caso di corresponsabilità tra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti.

37. RESPONSABILITÀ D. LGS. N. 81/2008 E COMMITTENZA IN GENERE

L'assicurazione comprende l'attività esercitata dall'Assicurato nella qualità di Responsabile e/o Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori così come disciplinata dal d. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'assicurazione si intende prestata, altresì, per la responsabilità civile riferibile al Contraente/Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua veste di committente di attività, operazioni, progetti e lavori diversi – anche rientranti nel campo di applicazione del d. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e come ivi disposto - forniture e servizi connessi con l'attività esercitata dall'Ente, affidati ad altre Ditte, Società anche Cooperative, Enti o privati in genere.

38. RESPONSABILITÀ DIVERSE

Fra le diverse situazioni di danno generate da responsabilità diverse, riferibili ad Amministratori o dipendenti, cui l'Ente sia tenuto a rispondere per le coperture descritte nella presente sezione, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, si conviene che non costituiscono fatti dolosi le impossibilità materiali di dar corso ad adeguamenti previsti da norme, o di porre rimedio a determinate situazioni per motivate o comprovate carenze finanziarie.

39. COSE IN CONSEGNA

La garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali diretti a cose di terzi, consegnate o non consegnate, detenute dall'Assicurato ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785-Bis Cod. Civ. per sottrazione, distruzione o deterioramento, con il limite massimo di Euro 5.000,00 per danneggiato e di Euro 25.000,00 per anno assicurativo. Sono esclusi oggetti preziosi, denaro, titoli di credito nonché i beni strumentali di proprietà di terzi che la Società/Contraente ha in uso o in consegna.

È convenuta, infine, una franchigia fissa di € 500,00.

40. ERRATA INTERPRETAZIONE LEGGI INAIL

Non costituisce motivo di decadenza dalla copertura R.C.O. il fatto che il Contraente non sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione INAIL, dovuto ad involontaria od errata interpretazione delle norme di legge in materia.

41. BUONA FEDE NELLE DICHIARAZIONI

L'omissione, incompletezza, inesattezza da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto, così come all'atto della sottoscrizione dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché, tali omissioni o inesatte e incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

L'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio, con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.

42. RISCHI ESCLUSI

Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti che quindi assumono significato di deroga ai rischi esclusi, non rientrano nell'assicurazione i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili (salvo quanto previsto dagli artt. 33 e 34);
- c) da impiego di veicoli a motore condotti da persona non abilitata a norma del d. Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche (salvo quanto previsto dall'art. 34); da impiego di macchinari od impianti condotti da persone che non abbiano compiuto i sedici anni d'età;
- d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'assicurato o da lui detenuti (salvo quanto previsto dall'art. 34);
- e) da detenzione o impiego di esplosivi;
- f) dalla detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) da inquinamento salvo quanto stabilito dall'art. 30 del presente contratto.

Sono altresì esclusi, anche se al momento rischi non a carico del Associazione i danni:

- h) derivanti direttamente o indirettamente da organismi prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
- i) verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto;
- j) verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici
- k) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e o chimica; per “atto di terrorismo” si intende l’uso di violenza esercitato da una o più persone, in azione per conto proprio o su incarico od intesa con Organizzazione o un Governo, con l’intenzione di esercitare influenza sul Governo locale o intimorire l’opinione pubblica o parte di essa; per “contaminazione” si intende l’inquinamento, l’avvelenamento e l’uso mancato o limitato di beni a causa dell’impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

RIEPILOGO FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Si dà atto dell'applicazione delle seguenti franchigie, scoperti o limiti di risarcimento:

- danni a cose da operazioni di ritiro – consegne, carico e scarico, riempimento e svuotamento: franchigia € 500,00 (art. 27);
- danni a cose materiali: franchigia Euro 250,00 per sinistro (Art. 28);
- danni da inquinamento accidentale: scoperto 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 2.500,00 e con il massimo risarcibile di Euro 300.000,00 per sinistro ed anno assicurativo (art. 30);
- danni da esplosione o scoppio o incendio di cose del Contraente/Assicurato o detenute dallo stesso: franchigia € 500,00 e con il massimo risarcimento di Euro 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo (Art. 31);
- danni da mancato avvio, interruzione o sospensione anche parziale di attività diverse: franchigia assoluta di Euro 500,00 e con il massimo risarcimento di Euro 300.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo (Art. 32);
- danni a veicoli sotto carico e scarico: franchigia Euro 500,00 per sinistro (Art. 33);
- committenza auto: franchigia Euro 500,00 (Art. 34);
- danni a cose durante l'esercizio di lavori o servizi presso terzi: franchigia di Euro 500,00 e con limite di indennizzo di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo (Art. 35);
- danni diversi a cose di terzi consegnate o non consegnate, detenute dal Contraente/Assicurato – ex. artt. da 1783 a 1786 Cod. Civ.: franchigia fissa € 500,00 e massimo risarcimento €. 5.000,00 per danneggiato e € 25.000,00 per anno assicurativo (Art. 39).

SITUAZIONE SINISTRI

Attuale compagnia delegataria: UnipolSai Assicurazioni

Situazione sinistri: dal 31/10/2014 al 31/08/2017 risulta:

Sinistri	Importi pagati/riservati
Nessun sinistro denunciato, riservato, liquidato	

MODALITÀ E CONDIZIONI DI OFFERTA

Ad integrazione e completamento di quanto richiesto e precisato nella Lettera di Invito, l'offerta, per le richieste coperture R.C.T./O. e con le garanzie e condizioni particolari tutte più sopra indicate dovrà essere così formulata, seguendo il modello di cui all'Allegato 3, in lettere ed in cifre:

- premio lordo complessivo per il periodo dalle ore 24.00 del 31.10.2017 alle ore 24.00 del 31.10.2020: € _____;
- premio annuo lordo: € _____;
- tasso lordo sulle retribuzioni eccedenti il preventivato: ____ per mille.

Codesta Compagnia vorrà altresì indicare nel modello di offerta di cui all'Allegato 3 quanto segue:

- a. la quota di ritenzione della Compagnia, se inferiore al 100%.

N.B.: l'Amministrazione e si riserva di dar corso o meno alla copertura R.C.T./O. in relazione ai premi offerti. In caso positivo la gara sarà aggiudicata alla Compagnia che avrà totalizzato complessivamente il punteggio più alto quale somma di quelli attribuiti all'Offerta Tecnica e a quella Economica ai sensi della Lettera d'Invito.